

Link alla norma codice terzo settore

[www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art17](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117~art17)

## **DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117**

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

*(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43 )*

Note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017**

### **Titolo III**

## **DEL VOLONTARIO E DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

#### Art. 17

##### Volontario e attivita' di volontariato

1. Gli enti del Terzo settore

possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita'

**e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non occasionale.**

2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta,

svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune,

anche per il tramite di un ente del Terzo settore,

mettendo a disposizione il proprio tempo

e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone

e delle comunita' beneficiarie della sua azione,

in modo personale, spontaneo e gratuito,

**senza fini di lucro, neanche indiretti,**

**ed esclusivamente per fini di solidarieta'.**

3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo

nemmeno dal beneficiario.

**Al volontario possono essere rimborsate**

dall'ente del Terzo settore

tramite il quale svolge l'attivita'

**soltanto le spese effettivamente sostenute**

e documentate per l'attivita' prestata,

**entro limiti massimi e alle condizioni**

**preventivamente stabilite dall'ente medesimo.**

**Sono in ogni caso vietati**

**rimborsi spese di tipo forfetario.**

4. Ai fini di cui al comma 3,

**le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate**

**anche a fronte di una autocertificazione resa**

ai sensi dell'articolo 46 del decreto  
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

**purche' non superino l'importo  
di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili  
e l'organo sociale competente deliberi  
sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato  
per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso.**

La disposizione di cui al presente comma  
non si applica alle attivita' di volontariato  
aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.

**NOTA ASMU ITALIA. AGGIUNGERE**

*Ove presente una delibera dell'Organo Sovrano, previsto dalle norme statutarie, l'importo di euro 10 giornalieri e euro 150 mensili, può essere superato.*

**5. La qualita' di volontario e' incompatibile  
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o  
autonomo  
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito  
con l'ente di cui il volontario e' socio o associato  
o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.**

**MODIFICARE COMMA 5 CON IL SEGUENTE TESTO.**

Quando il socio o associato svolge l'attività lavorativa  
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo,  
la qualita' di volontario e' incompatibile  
con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo  
e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente  
di cui il volontario e' socio o associato  
o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.

**6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario  
l'associato che occasionalmente  
coadiuvi gli organi sociali  
nello svolgimento delle loro funzioni.**

**NOTA ASMU ITALIA AGGIUNGERE.**

*Tale associato dovrà essere considerato un socio che collabora con gli organi sociali per il beneficio degli stessi e come tale potrà chiedere rimborsi spese e non vi sarà obbligo di assunzione.*

7. Le disposizioni di cui al presente titolo  
non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale,  
al personale impiegato all'estero a titolo volontario  
nelle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo,  
nonche' agli operatori che prestano le attivita'  
di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74

**1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli**

**contro gli infortuni e le malattie**

**connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato,**

**nonché per la responsabilità civile verso i terzi.**

**2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.**

**(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

**3. La copertura assicurativa**

**è elemento essenziale delle convenzioni**

tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

#### Art. 19

##### Promozione della cultura del volontariato

**1. Le amministrazioni pubbliche**

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nei limiti delle risorse disponibili,

promuovono la cultura del volontariato,

in particolare tra i giovani,

anche attraverso apposite iniziative

da svolgere nell'ambito

delle strutture e delle attività scolastiche,

universitarie ed extrauniversitarie,

valorizzando le diverse esperienze

ed espressioni di volontariato,

**anche attraverso**

**il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato**

**e di altri enti del Terzo settore,**

**nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.**

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni,

definisce con decreto

i criteri per il riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo

delle competenze acquisite

nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato.

**(Nota. Art. 101 comma 12. I decreti di cui agli articoli 6 comma 1, 7 comma 2, 13 comma 3, 14 comma 1, 18 comma 2, 19 comma 2, 46 comma 3, 47 comma 5, 53 comma 1, 59 comma 3, 62 comma 6, 54 comma 1, 64 comma 3, 65 comma 4, 76 comma 4, 77 comma 15, 78 comma 3, 81 comma 7, 83 comma 2, e 96 comma 1 ove non diversamente disposto, sono emanati entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.)**

**3. Ai fini del conseguimento di titoli di studio,**

**le Università' possono riconoscere,  
nei limiti previsti dalla normativa vigente,  
crediti formativi  
a favore degli studenti che abbiano svolto attività' di volontariato  
certificate nelle organizzazioni di volontariato  
o in altri enti del Terzo settore  
rilevanti per la crescita professionale  
e per il curriculum degli studi.**

4. All'articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64,  
dopo le parole  
«che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva»,  
sono inserite le seguenti:  
«o attività' di volontariato in enti del Terzo settore  
iscritti nel Registro unico nazionale  
per un numero di ore regolarmente certificate».